

AGEVOLAZIONI

Regime forfettario: causa di esclusione a decorrenza immediata

di Lucia Recchioni

Master di specializzazione
**LA GESTIONE DELLA CRISI D'IMPRESA DOPO L'INTRODUZIONE
DEL NUOVO CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA**
Scopri le sedi in programmazione >

Con la [**risoluzione AdE 7/E/2020**](#), pubblicata ieri, **11 febbraio**, l'Agenzia delle entrate ha finalmente fornito la sua interpretazione in merito alla **decorrenza della nuova causa ostativa al regime forfettario e della nuova condizione di accesso**, entrambe introdotte dalla **Legge di bilancio 2020**, prevedendo che le stesse operino già dal **periodo d'imposta 2020** se i contribuenti, nell'anno 2019, hanno superato gli stabiliti limiti.

Giova a tal proposito ricordare che, con la **Legge di bilancio 2020** sono state modificate le disposizioni in materia di regime forfettario, introducendo un **nuovo requisito di accesso** e una **nuova causa ostativa**.

Con riferimento ai **requisiti di accesso**, la nuova disposizione di legge stabilisce che possono applicare il regime forfettario i contribuenti che, al contempo, nell'anno precedente:

- hanno conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, **non superiori a 65.000 euro**,
- hanno sostenuto **spese per il personale e per lavoro accessorio non superiori a 20.000 euro**.

Per quanto riguarda, invece, le **cause di esclusione**, la Legge di bilancio 2020 ne ha introdotta una nuova, precludendo il regime in esame ai contribuenti che, nel periodo d'imposta precedente, hanno percepito **redditi di lavoro dipendente o assimilati di importo lordo superiore a 30.000 euro**.

Tale **causa di esclusione** non si discosta da quella, sostanzialmente identica, prevista in sede di prima applicazione del regime forfettario ([**articolo 1, comma 57, lettera d-bis, L. 190/2014**](#)), ed eliminata dalla **Legge di bilancio 2019**.

Allo stesso modo, la nuova **condizione di accesso**, prima richiamata, ripropone la precedente

previsione normativa, pur introducendo una **soglia più elevata (20.000 euro in luogo dei 5.000 euro in passato previsti)**.

I dubbi connessi alle riproposte **cause ostative** e **condizioni di accesso** erano pertanto principalmente riconducibili alla **decorrenza** delle novità normative, posto che:

- da un lato, la precedente [circolare AdE 10/E/2016](#), in relazione alla disciplina previgente, aveva previsto che assumesse rilevanza la **condizione rilevabile nell'anno precedente**, pur a fronte della novità normativa entrata in vigore nell'anno di riferimento,
- dall'altro lato, la successiva [circolare AdE 9/E/2019](#), pur con riferimento a cause di esclusione diverse, aveva ritenuto le previsioni dello **Statuto dei diritti del contribuente incompatibili** con la possibilità di far riferimento, ai fini delle necessarie verifiche, alle condizioni sussistenti nell'**anno precedente**, considerata la **data di entrata in vigore della disposizione**.

Con la **risoluzione** in esame, dunque, l'Agenzia delle entrate interviene sulle richiamate incertezze, ritenendo che *“come si evince dall'espressa formulazione normativa”* **il limite delle spese/redditi vada verificato con riferimento all'anno precedente all'applicazione del regime forfetario**.

Di conseguenza, i contribuenti che, nel 2019, hanno superato il limite di **30.000 euro di redditi di lavoro dipendente o assimilato non possono accedere al regime forfetario nel 2020**. Stessa considerazione può essere espressa con riferimento al nuovo requisito di accesso (**spese per il personale e per lavoro accessorio superiori a 20.000 euro**), con riferimento al quale si rende necessario verificare la **situazione esistente nel 2019**.

L'Agenzia delle entrate ritiene, a tal proposito, che tale interpretazione non contrasti con le previsioni dell'**articolo 3 dello Statuto dei diritti del contribuente**, posto che *“le modifiche apportate al regime con la legge di bilancio per il 2020 non impongono alcun adempimento immediato, atto a garantire le condizioni abilitanti per la permanenza nel regime per i soggetti che nel 2019 avevano i requisiti per fruire del forfait”*.

Infatti, il requisito (non aver sostenuto più di 20.000 euro di spese per lavoro accessorio, lavoratori dipendenti e collaboratori) e la causa di esclusione (aver percepito più di 30.000 euro di redditi da lavoro dipendente e assimilati) impongono esclusivamente una verifica dell'eventuale superamento di dette soglie”.

Da ultimo, l'Agenzia delle entrate ritiene che *“l'eventuale fuoriuscita dal regime forfetario comporterà per il contribuente l'adozione del regime ordinario, con i consueti adempimenti e secondo regole note e già fissate nell'ambito dello stesso regime forfetario: in tale ottica, non sembra possibile ritenere che si contravvenga al contenuto dispositivo dell'articolo 3, comma 2, dello Statuto dei diritti del contribuente”*.